

Il pegno mobiliare non possessorio entra in funzione

I. Introduzione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 23 gennaio 2023 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 gennaio 2023 (il “**Provvedimento**”), la lunga gestazione della nuova garanzia reale rappresentata dal **pegno mobiliare non possessorio** sembra essere finalmente giunta al termine.

Il Provvedimento, che approva le specifiche tecniche per la redazione e presentazione delle relative domande per la registrazione del pegno non possessorio, rappresenta infatti l’ultimo passaggio che si attendeva per poter dare esecuzione a questa nuova tipologia di garanzia reale.

Il nuovo strumento era stato originariamente introdotto nel nostro ordinamento con l’articolo 1 del D.L. n. 59 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016) che prevedeva la possibilità per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi inerenti all’esercizio dell’impresa, continuando a fruire dei beni concessi in pegno.

Solo 5 anni dopo, al fine di dare esecuzione alla normativa sopra indicata, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto n. 114/2021 (il “**Decreto Ministeriale**”) recante il “*Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori*” e, successivamente, con il provvedimento del 12 ottobre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’elenco delle categorie di beni assoggettabili alla nuova garanzia.

II. Disciplina

La portata innovativa del **pegno mobiliare non possessorio** è rappresentata dalla possibilità, per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, di concedere in pegno i beni utilizzati per l’esercizio dell’impresa non sottraendoli al loro utilizzo, derogando così alla disciplina codicistica del pegno di cui agli articoli 2784 e ss. c.c. che prevede come requisito costitutivo la consegna (la cd. *traditio rei*) dei beni oggetto di pegno al creditore o a un terzo.

Tale nuovo strumento, che riprende il “*floating charge*” di matrice anglosassone, è caratterizzato inoltre dalla cd. “**rotatività**” che permette al creditore di vedere la propria garanzia trasferita sul corrispettivo della vendita (in caso di alienazione del bene concesso in pegno) o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.

Queste caratteristiche principali, insieme alle più snelle modalità telematiche con cui lo stesso può essere costituito, potranno mettere a disposizione delle imprese un comodo strumento per agevolare l’accesso delle stesse al credito. Si riportano nello schema che segue, senza pretesa di esaustività, i principali elementi della relativa disciplina.

Requisito soggettivo	Imprenditori iscritti nel registro delle imprese.
Beni oggetto di pegno	Ampia categoria di beni (anche immateriali) relativi all’attività di impresa ad eccezione dei beni mobili registrati ¹ .
Costituzione	Mediante contratto che, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione di (i) creditore, (ii) debitore (e dell’eventuale terzo concedente), (iii) descrizione del bene, (iv) descrizione del credito garantito, e (v) importo massimo garantito.

¹ Elencazione puntuale delle categorie merceologiche di beni contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2021.

Modalità di iscrizione	Ai fini dell'opponibilità ai terzi (ed anche alle procedure esecutive e concorsuali) il pegno va iscritto nell'apposito <i>Registro dei Pegni</i> , costituito ad hoc presso l'Agenzia delle Entrate, tramite domanda ² da presentare telematicamente, unitamente al titolo costitutivo.
Rinnovo dell'iscrizione	Per la rinnovazione va presentata una domanda conforme a quella della precedente formalità. L'iscrizione dura dieci anni, decorsi i quali l'eventuale nuova iscrizione del creditore prende il grado dalla data della nuova iscrizione.
Escussione della garanzia	<p>Concesse al creditore diverse facoltà in caso di escussione della garanzie, tra cui, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) vendita del bene trattenendo il relativo corrispettivo (con restituzione dell'eccedenza); (ii) escussione o cessione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita; (iii) locazione del bene oggetto di pegno imputando i canoni a soddisfacimento del credito; (iv) appropriazione del bene oggetto di garanzia.³

III. Conclusione

Con la pubblicazione del Provvedimento, si attende ora solo il comunicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate che indichi la data di attivazione ed operatività del *Registro dei Pegni*, per poter procedere a presentare le relative domande.

Alla luce di quanto sopra brevemente tratteggiato, ci si auspica che la nuova forma di garanzia reale riesca effettivamente a soddisfare l'esigenza per cui era stata ponderata, quella di consentire agli imprenditori di "monetizzare" una gran parte⁴ di beni aziendali ed ottenere così un più rapido e facile accesso al credito.

² Il Decreto Ministeriale prevede puntualmente gli elementi che la domanda presentata telematicamente dovrà contenere tra cui, a titolo esemplificativo, le generalità delle parti (creditore, debitore ed eventuale terzo datore di pegno), la data del titolo costitutivo, le caratteristiche e le informazioni rilevanti del bene (tra cui la relativa categoria merceologica di appartenenza), l'importo massimo garantito nonché le ulteriori pattuizioni previste dal Decreto Ministeriale. La domanda sarà presentata secondo le modalità tecniche previste dal Provvedimento.

³ Le ipotesi di locazione e/o di appropriazione del bene devono risultare da apposita previsione nel contratto costitutivo ed iscritte nel Registro dei Pegni. La dettagliata disciplina è contenuta ai commi 7 e seguenti dell'art. 1 del D.L. n. 59/2016.

⁴ Valutazioni de "Il Sole 24 Ore" stimano il valore di scorte aziendali che potranno essere valorizzate tramite pegni non possessori da parte delle aziende italiane in un importo che sfiora gli 8 miliardi di euro.